

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Finanziamenti. Dopo la risoluzione del 2003 e le contestazioni di Entrate e Gdf la partita si sposta sul fronte contenzioso

Mutui esteri, parola ai giudici

Prime sentenze delle Ctp ma c'è il rischio concreto di decisioni contraddittorie

Renzo Parisotto

Il caso tassazione dei mutui esteri arriva all'esame delle commissioni tributarie. Con esiti ancora contraddittori che non delineano una posizione univoca dei giudici ma che lasciano presagire una lunga battaglia anche per importi molto rilevanti.

La storia

Alla base di questa vicenda c'è la risoluzione n. 20/E/2013 in tema di contratti di finanziamento bancario oltre il breve termine stipulati all'estero e per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva dello 0,25% che ha prodotto un rilevante contenzioso tra banche e imprese, da un lato, e direzioni provinciali delle Entrate dall'altro. La risoluzione, escluso in via preliminare il c.d. abuso del diritto, ha ritenuto non rilevante la circostanza che i contratti della specie fossero sottoscritti all'estero e perciò non gravati da imposta sostitutiva dal momento che «tutti gli atti necessari per l'erogazione del finanziamento sono predisposti in Italia». Di conseguenza tali contratti stipulati all'estero concretizzano «una mera riproposizione dell'accordo già raggiunto con scrittura privata semplice (n.d.r. in Italia)» da assoggettare a imposta sostitutiva.

La risoluzione, pur criticata da Assonime, ha portato a verifiche dell'Agenzia o della Gdf fondate essenzialmente sul reperimento della documentazione a supporto del finanziamento di volta in volta concesso. Va segnalato come molte delle operazioni di finanziamento anche a motivo dei rilevanti importi siano effettuate da un pool di banche ognuna per una quota parte a sua volta evidentemente oggetto di contestazione dall'ufficio competente.

Le sentenze

Con sentenza n. 31-3/14 la Ctp di Sondrio ha respinto il ricorso della banca che aveva eccepito in via preliminare la mancata documentazione della pretesa dal momento, evidentemente, che l'ufficio aveva fatto riferimento agli atti di erogazione da parte di altra banca finanziatrice in comune. Secondo il collegio, viceversa, la banca avendo attivato la propria difesa «dimostra nella sostanza la piena conoscenza di fatti e antefatti» proseguendo in merito alla materiale stipula all'estero «ai soli evidenti fini di scontare un regime di tassazione più favorevole di quello italiano». Dato il quadro normativo non pienamente chiaro la sentenza dispone le sanzioni minime. La Ctp di Lucca, con sentenza

209/03/14, accoglie le tesi della banca ricorrente principalmente incentrata sulla carenza del contraddittorio anticipato e del difetto di motivazione. In presenza di operazioni in pool l'ufficio ha "traslato" sulla ricorrente i rilevanti - anche documentali - emersi nella verifica ad altro partecipante senza riscontrare che il procedimento di erogazione del credito fosse in tutto simile presso i diversi finanziatori.

Sulla sostitutiva va ricordato come la legge 9/2014 di conversione del D.l. 133/2013 ha reso il versamento dell'imposta opzionale restituendo così il carattere di agevolazione previsto dall'articolo 15 del Dpr 601/73. In pratica, dove il finanziamento fosse privo di garanzie presenti e future per le quali sarebbero dovute le imposte di registro agevolabili con l'imposta sostitutiva dello



QUOTIDIANO DEL FISCO

L'Ace al test di Unico e il ddl sul riciclaggio

Sul Quotidiano del Fisco un'analisi di **Ranieri Razzante** sul disegno di legge in materia di autoriciclaggio e un focus di **Giorgio Gavelli** su Ace e Unico

0,25%, il pagamento dell'imposta costituirebbe una penalizzazione a discapito dei finanziamenti domestici rispetto a quelli esteri.

Pur dovendo attendere altre decisioni, data l'ampia platea dei soggetti raggiunti da avvisi di liquidazione per ammontari significativi anche a titolo di sanzioni, è opportuna una più puntuale definizione/identificazione degli elementi probatori dell'effettiva stipula dei contratti in Italia. Proprio nelle operazioni in pool i contenziosi sono incardinati presso sedi diverse spesso traendone origine da elementi documentali reperiti presso un solo partecipante - per esempio la capofila - non replicabile su tutti i finanziatori. È verosimile quindi la creazione di giudicati contraddittori semplicemente in funzione di elementi casuali.

Di casa. Affitti in nero dopo la Consulta

Prove di sanatoria per i «mini-canoni»

Gianni Trovati

ROMA

Una «sanatoria» per gli inquilini che hanno denunciato gli affitti in nero imposti dai proprietari e hanno ottenuto il mini-canone per quattro anni, grazie a una norma (articolo 3 del Dlgs 23/2011) cancellata nel marzo scorso dalla sentenza 50/2014 della Corte costituzionale, e un rilancio dell'Imu fissa al 4 per mille per il 2014 sugli immobili concessi in locazione a canone concordato.

Sono le ultime novità contenute negli emendamenti dei relatori (Stefano Esposito e Franco Mirabelli, del Pd) al «decreto casa-Expo», che è all'esame delle commissioni Lavori pubblici e Territorio del Senato dove i lavori dovrebbero concludersi nella mattinata di oggi per consegnare domani il provvedimento all'Atula. La «sanatoria», con cui si

«fanno salvi, fino alla data del 30 giugno 2014, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici» generati dalla regola taglia-canoni poi bocciata dalla Consulta, serve a evitare di bloccare le eventuali rivalse da parte dei proprietari che erano stati denunciati dagli inquilini, e si erano visti imporre per quattro anni l'adozione di canoni non superiori al triplo della rendita catastale: una regola che determinava sconti fino all'80% rispetto agli affitti di mercato, e che la Consulta ha cancellato per «eccesso di delega» perché contenuta in uno dei decreti attuativi del federalismo fiscale.

Nel pacchetto di 31 modifiche proposte dai relatori trovano spazio anche più flessibilità per i contratti integrativi del Comune di Milano e 50 milioni per le fondazioni lirico-sinfoniche.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

Fisco e immobili. Lo studio del Notariato

Opere di urbanizzazione, restano le agevolazioni

Angelo Busani

Imposta di registro fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastale per gli atti di cessione "gratuita" di aree e di opere di urbanizzazione effettuati, a favore del Comune, a scapito dei contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione; e ciò, nonostante che l'articolo 10, comma 4, dlgs. 23/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2014), abbia disposto che «sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie in relazione agli atti a titolo oneroso aventi a oggetto il trasferimento di beni immobili. È quanto sostenuto dal Consiglio nazionale del notariato nello Studio n.248-2014/T approvato il 3 aprile 2014 e diffuso ieri. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, Dpr 380/2001, n. 380, «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione». Il versamento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione può essere sostituita (a seguito di un accordo in tal senso stipulato con il Comune) dalla realizzazione diretta, da parte dell'interessato, delle opere di urbanizzazione, che poi vengono cedute «gratuitamente» (nel senso: senza corrispettivo monetario) al Comune e pertanto acquisite al suo «patrimonio indisponibile» (articolo 16, comma 2, Dpr 380). Si pensi al caso dell'impresa costruttrice che edifica una scuola a scapito degli oneri di urbanizzazione e che poi, appunto, ne trasferisce la

proprietà al Comune. Va sottolineato che la cessione gratuita di un'opera non rappresenta (se il cedente è un soggetto Iva che agisce nell'esercizio della propria attività) una operazione rilevante ai fini Iva (articolo 51, legge 342/2000): non potendosi ravvisare, nella corresponsione del contributo concessorio "in natura", una controprestazione rispetto al rilascio della concessione, la mancanza di corrispettività determina la fuoriuscita di questa fattispecie dal pe-

L'INDICAZIONE

Imposta di Registro fissa e niente ipo-catastali per cessioni gratuite ai Comuni che vanno a scapito dei contributi

rimetto applicativo dell'Iva (Risoluzione n. 6/E del 2003; Circolare n. 207/E del 2000; Risoluzione n. 363292 del 1978). Si applica in ogni caso (cioè sia se il cedente è un soggetto Iva, sia se non lo è) l'imposta di registro. Ma è da capire se l'imposta di registro sia, o meno, quella propria degli atti "a titolo oneroso" (di cui all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al dpr 131/1986) o quella da applicarsi in misura proporzionale con aliquota del 9 per cento: se si concludesse in tal senso, sarebbe infatti inevitabile incorrere nella falcidia dei trattamenti di beneficio disposta dal predetto articolo 10, comma 4, Dlgs. 23/2011, in quanto, fino al 31 dicembre 2013, si applicava, in questi casi, l'articolo 32, dpr 601/1973, che dettava l'esenzione da imposte ipotecarie e catastale e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. Nonostante manchi, nel caso di queste cessioni al Comune, la corresponsione di un prezzo da parte dell'ente cessionario, si tratta pur sempre di una cessione che non è "gratuita", a dispetto del suo nome, ma che è da qualificare come "prestazione imposta", perché collocata in un più ampio procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione dell'intervento edilizio per il quale si rendono dovuti i contributi concessori, i quali possono dunque essere oggetto di scomputo mediante appunto la cessione di aree o di opere di urbanizzazione. Nel caso di queste cessioni gratuite pare non poter parlare tecnicamente di atti a titolo oneroso, concetto che presuppone una prestazione e una controprestazione.

Nemmeno può essere in campo l'imposta di donazione: è vero che nelle cessioni gratuite in questione non c'è corrispettivo, ma è pure vero che la categoria degli "atti a titolo gratuito" cui l'imposta di donazione deve essere applicata non può certo ricomprendersi le cessioni a scapito di oneri di urbanizzazione, per essere appunto queste cessioni una porzione di un procedimento teso a sostituire una prestazione pecuniaria con una "in natura", al fine di pagare gli oneri conseguenti ad attività di edificazione.



Banca popolare dell'Emilia Romagna
GRUPPO BPER

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Società cooperativa - Sede in Modena, Via San Carlo 8/20
Registro delle imprese di Modena e cod. fisc. n. 01153230360 - Cap. soc. al 31 dicembre 2013 Euro 1.001.482.977 - Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'apposito Albo al 5387.6



Entra nel dettaglio con il tuo Smartphone

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria per il 6 giugno 2014 alle ore 9,00, in prima convocazione, presso i locali assembleari di "Modena Fiere", in Modena, ingresso principale in Viale Virgilio e per il sabato 7 giugno 2014 in seconda convocazione alla medesima ora, nello stesso luogo, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma del Codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Avvertenze

1) Procedure per partecipare e votare in Assemblea
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto i Soci che da almeno novanta giorni risultino iscritti nel libro dei Soci e che siano in possesso del numero minimo di 100 azioni richiesto per mantenere la qualifica di Socio ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e dell'art. 6 del Regolamento per l'ammissione a Socio, per i quali sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione, la relativa comunicazione effettuata dall'Intermediario abilitato. I Soci richiederanno, pertanto, agli Intermediari presso i quali sono registrate le azioni l'invio della prescritta comunicazione. I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare i propri certificati azionari ad un Intermediario abilitato, in tempo utile per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. I Soci sono invitati a verificare che la comunicazione indichi la titolarità di un numero di azioni almeno pari al numero minimo sopra ricordato.

2) Voto per delega
I Soci legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto possono farsi rappresentare, salvo le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge e dallo Statuto, mediante delega scritta. Un modulo di delega è reso disponibile presso la sede legale e le Dipendenze della Banca popolare dell'Emilia Romagna (di seguito anche "Banca" o "BPER" o "Società") nonché sul sito internet della Banca - www.bper.it - Sezione Governance - Organi sociali - Assemblea dei Soci. La delega deve indicare espressamente il nome del rappresentante e deve essere autenticata, nella firma del delegante, da Procuratori della Società (come infra definiti), da Intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai. Ai fini del rilascio delle autentiche, la Società ha conferito procura speciale notarile ai dipendenti, sia della Banca popolare dell'Emilia Romagna che delle Banche italiane del Gruppo BPER. In particolare, tale potere è stato attribuito ai dipendenti, sia della Banca popolare dell'Emilia Romagna che delle Banche italiane del Gruppo BPER, che rivestono l'inquadramento di Dirigente ovvero, indipendentemente dal grado posseduto, di Titolare e di Vice Titolare delle Dipendenze nonché di altro personale dipendente specificamente individuato (i "Procuratori" della Società). Conseguentemente, per ottenere l'autenticata da parte di Procuratori della Società, il Socio può rivolgersi a qualsiasi Dipendenza della BPER e delle Banche italiane del Gruppo BPER. Si precisa che i Procuratori della Società che siano dipendenti di BPER potranno, al pari dei notai, autenticare le sottoscrizioni dei Soci che abbiano le azioni in deposito presso BPER ovvero anche presso altre banche o altri Intermediari (pure non appartenenti al Gruppo). I Procuratori della Società che siano dipendenti delle altre Banche italiane del Gruppo nonché gli incaricati delle banche e degli altri Intermediari non appartenenti al Gruppo, potranno, invece, autenticare solamente le sottoscrizioni di Soci BPER loro depositanti. Si rammenta che ciascun Socio non può rappresentare per delega più di cinque (5) altri Soci, salvo i casi di rappresentanza legale. La delega in originale dovrà essere consegnata al momento del primo ingresso in Assemblea. I Soci che lo desiderino hanno facoltà di notificare la delega alla Banca prima dell'Assemblea in originale tramite raccomandata a/r all'indirizzo Banca popolare dell'Emilia Romagna, Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121

Modena, ovvero in copia a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo bper@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, del testo "Assemblea giugno 2014 - notifica delega". I Soci che si avvarranno di tale facoltà avranno cura di far pervenire la notifica alla Banca entro le ore 17,00 del giorno 5 giugno 2014. Il Socio che abbia effettuato la notifica preventiva della delega è invitato ad avere a disposizione, al momento del primo ingresso in Assemblea, la documentazione comprovante l'avvenuta notifica nei termini e con le modalità previste, nonché, in caso di notifica mediante PEC, l'originale della delega. Si rammenta che anche il Socio che intervenga nella sola qualità di delegato deve dimostrare, al momento del primo ingresso in Assemblea, di essere titolare del numero minimo di 100 azioni richiesto per mantenere la qualifica di Socio ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e dell'art. 6 del Regolamento per l'ammissione a Socio. Si invitano, a tal fine, i Soci che intervengano nella sola qualità di delegati a munirsi della certificazione, rilasciata dal competente Intermediario, comprovante detto possesso azionario minimo.

3) Integrazione dell'ordine del giorno
Un numero non inferiore ad un cinquantesimo del Socio aventi diritto di voto alla data della richiesta ovvero i Soci che detengano, anche congiuntamente, una quota di partecipazione non inferiore ad un cinquantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, possono essere presentate per iscritto alla sede legale della Banca, Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo bper@pec.gruppobper.it. La sottoscrizione di ciascun Socio richiedente deve essere autenticata da Procuratori della Società, da Intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai, nel rispetto dei requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti. I Soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione deve essere trasmessa alla Società con le stesse modalità sopra indicate, nei termini previsti dalla normativa vigente. L'integrazione dell'ordine del giorno non è comunque ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza).

4) Relazioni illustrative e proposte di deliberazione
Ai sensi della vigente normativa, è messa a disposizione, presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Banca - www.bper.it - Sezione Governance - Organi sociali - Assemblea dei Soci, la relazione sulla proposta di aumento di capitale redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999. I Soci hanno la facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia a loro spese.

5) Sito internet della Banca
Per eventuali ulteriori informazioni sull'Assemblea è possibile consultare il sito internet della Banca - www.bper.it - Sezione Governance - Organi sociali - Assemblea dei Soci.

Modena, 7 maggio 2014.

Banca popolare dell'Emilia Romagna
Società cooperativa
Il Presidente

In breve

ALLARME PHISHING

Tentativi di truffa sui rimborsi

Allarme da parte dell'agenzia delle Entrate in relazione a nuovi tentativi di phishing ai danni di cittadini che hanno ricevuto via e-mail false notifiche di rimborsi fiscali, dall'indirizzo agenziaentrateit@secureserver.net. «Sono tentativi di truffa, comunicazioni che utilizzano il logo dell'Agenzia - spiega una nota che è stata diffusa ieri dalle stesse Entrate - e invitano il contribuente a cliccare sul link "Chiedere il rimborso" che rimanda a una finta pagina web del sito delle Entrate dove si chiede di inserire informazioni personali tra cui i dati della carta di credito. L'Agenzia è totalmente estranea all'invio di questi messaggi e raccomanda di non dare seguito al loro contenuto».

ZONE FRANCHE URBANE

Monitoraggio sugli sconti attraverso il modello F24

Il Fisco fissa le regole per le agevolazioni a favore delle Pmi nelle zone franche urbane (Zfu) di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. Modalità e termini per la fruizione dei benefici sono indicati nel provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, n. 2014/62309, di ieri. Le agevolazioni riguardano l'esenzione da imposte sui redditi, Irap, Imu ed esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, vanno fruite mediante riduzione dei versamenti da fare in compensazione con il modello F24. L'esonero Imu spetta per i soli immobili siti nella zona franca, posseduti e usati dai contribuenti che possono fruire dell'agevolazione. Ogni contributo ammesso può beneficiare delle esenzioni,

fino a 200mila euro, ovvero a 100mila euro per il trasporto su strada. Il modello F24 deve essere presentato solo attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, Fisconline e Entratel, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Con separate risoluzioni, l'Agenzia istituirà i codici tributo e fornirà le istruzioni per compilare il modello. Il ministero dello Sviluppo economico trasmetterà all'Agenzia i dati di ciascun beneficiario e l'importo dell'agevolazione concessa, nonché le eventuali variazioni. Nel caso in cui il contribuente dovesse usare un importo superiore a quello riconosciuto o dovesse risultare che l'impresa non rientra nell'elenco di quelle ammesse alle agevolazioni, il modello F24 sarà scartato e il versamento è considerato non effettuato.



GRUPPO BPER

www.bper.it